

**STATUTO ASSOCIAZIONE Scuola Bottega Artigiani di San Polo**  
**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 Denominazione**

È corrente l'Organizzazione di Volontariato denominata "Scuola Bottega Artigiani di San Polo" in forma di associazione riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

**ART. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Brescia (BS).

**ART. 3 - Oggetto e scopo**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando la sua attività all'interno del territorio di Regione Lombardia.

In via prevalente, l'Associazione svolge, a favore di terzi, l'attività volta a fornire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone.

L'Associazione svolge altresì, a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- D) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- E) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- F) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- G) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- H) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- I) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- 1) realizzare iniziative a favore delle persone in situazioni di difficoltà mediante la promozione di azioni positive in partnership con enti pubblici o privati;
- 2) promuovere l'inserimento di giovani e in generale di persone in condizioni di disagio in attività lavorative anche attraverso progetti mirati;
- 3) promuovere la formazione professionale di personale specializzato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari formativi specifici per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 4) promuovere l'attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo libero;
- 5) sostenere studenti in difficoltà economica anche attraverso bandi/ concorsi specifici/ borse di studio;
- 6) Sostenere l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo e la qualifica e/o riqualifica professionale;
- 7) promuovere e sostenere iniziative anche in partnership con Enti e realtà locali che creino una cultura a sostegno del lavoro artigiano anche attraverso la valorizzazione delle attività artigianali;
- 8) promuovere contatti e rapporti di collaborazione con associazioni, università, fondazioni, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche, private, nazionali, internazionali ed, in particolare, con quelle europee aventi scopi simili, al fine di stabilire maggiori scambi culturali e informativi sulle esperienze di conservazione, valorizzazione, gestione e sviluppo del patrimonio culturale e di sviluppo del territorio;
- 9) sostenere progetti di associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali;
- 10) partecipare e organizzare eventi mostre fiere per lo sviluppo degli scopi sociali con particolare attenzione alle esigenze delle aziende associate.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

## **TITOLO II - ADERENTI**

### **ART. 4 - Ammissione**

Sono aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti e può fissare modalità e criteri per l'ammissione a socio in apposito Regolamento che sottoporrà alla Assemblea soci per la delibera. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal

ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta. Il termine di 60 giorni è sospeso, per la durata massima di 120 giorni, in caso di oggettiva impossibilità di deliberare da parte del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5 Adesione**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **ART. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi fissati dal Consiglio direttivo in apposito Regolamento, qualunque socio iscritto nell'Albo soci può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e da eventuale regolamento. Nel caso l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### **TITOLO III - ORGANI**

#### **ART. 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore legale, iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali, secondo la disciplina dettata dal D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 43/2006, nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 8 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

#### **ART. 9 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro la fine del mese di luglio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Le modalità di convocazione potranno essere fissate in apposito Regolamento.

#### **ART. 10 - Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo
- b) provvede alla elezione del Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali, secondo la disciplina dettata dal D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 43/2006, nei casi previsti dalla Legge e/o dal presente statuto
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- f) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

#### **ART. 11 - Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

#### **ART. 12 - Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o in delega, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Per le delibere inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 20 del presente statuto.

#### **ART. 13 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente, da inviarsi con raccomandata, fax o pec al domicilio dei membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; propone la nomina del Revisore unico, compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

#### **ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

#### **ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 16 – Organo di controllo e revisione**

Quando è obbligatoriamente previsto dalla legge, ovvero quando l'Assemblea lo ritiene opportuno è nominato un Revisore Legale, iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 27.01.2010 n. 39, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 43/2006.

Il Revisore Legale è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Revisore Legale controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ad ogni ispezione l'Organo di controllo redigerà un verbale e comunque redigerà una relazione annuale di accompagnamento del bilancio consuntivo.

### **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **ART. 17 – Patrimonio e risorse economiche**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### **ART. 18 - Bilancio**

Gli esercizi sociali decorrono dal 1<sup>o</sup> (primo) settembre e terminano al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione,

#### **ART. 19 – Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 20 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

#### **ART. 21 – Clausola compromissoria**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

**ART. 22 – Legge applicabile**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del codice civile, della Legge n. 266/1991 in materia di volontariato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.TO ANNAMARIA GANDOLFI

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)